# COMMISSIONE XII

# INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

51.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEVERINO CITARISTI

# INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):  Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (2118);	nente il contenimento dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (1412);  CHERCHI ed altri: Rifinanziamento e integrazioni della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico (2065)	3	
		Citaristi Severino, Presidente	3, 4
CITARISTI ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico relativi alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concer-		Sanese Nicola, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	4



## La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308 recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (2118); e delle proposte di legge Citaristi ed altri: Provvedimenti per il risparmio energetico relativi alla legge 29 maggio 1982, n. 308. concernente il contenimento dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (1412); Cherchi ed altri: Rifinanziamento e integrazioni della legge 29 maggio 1982, n. 306, concernente interventi per il risparmio energetico (2065).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifica ed integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi da idrocarburi », e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Citaristi ed altri: « Provvedimenti per il risparmio energetico relativi alla legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettri-

che alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi »; Cherchi ed altri: « Rifinanziamento e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico ».

Poiché il relatore è assente, lo sostituirò io. Informo la Commissione che al testo unificato dei provvedimenti predisposto dal relatore e che è già a conoscenza dei colleghi sono state concordate tra i gruppi alcune modifiche che illustrerò rapidamente. L'intero testo così modificato verrà poi, se la Commissione consente, trasmesso alle Commissioni I e V per il prescritto parere.

L'articolo 1 non è stato modificato. All'articolo 2 si sostituiscono dopo le parole « del 2 giugno 1983 », le parole: « nonché al » con « tenuto conto del ». Si sostituiscono inoltre le parole « e al risparmio energetico determinatosi in conseguenza della erogazione dei cosiddetti contributi » con le parole « nonché del risparmio energetico conseguibile per effetto della erogazione dei cosiddetti contributi ».

All'articolo 3 viene aggiunto il seguente comma: « Nei comparti produttivi con consumo energetico particolarmente elevato il limite di economia dei consumi di idrocarburi e di energia elettrica, previsto del 15 per cento, può essere ridotto ad una misura non inferiore al 10 per cento, con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

All'articolo 4 il secondo comma è sostituito dal seguente: « In riferimento al capitolo 7709 è autorizzata la spesa complessiva di 525 miliardi di lire, così ripartita per ognuno degli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987: per l'esercizio finanziari 1985, 45 miliardi per le realizzazioni ad uso industriale; per gli esercizi finanziari 1986 e 1987, 90 miliardi per le realizzazioni ad uso civile e 150 per quelle ad uso industriale ».

All'articolo 5 il secondo comma viene sostituito dal seguente: « Le somme di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non impegnate in ciascun esercizio, sono destinate alla realizzazione dei fini di cui al primo comma dello stesso articolo ».

L'ultimo comma viene eliminato.

All'articolo 6 dopo le parole « enti pubblici e dopo le parole » vengono soppresse le parole « dei "comuni" sono soppresse le parole "con popolazione superiore ai 300 mila abitanti" e dopo le parole ».

All'articolo 7 innanzitutto viene eliminato il riferimento all'esercizio finanziario 1985 e quindi rimane il riferimento soltanto a quelli 1986 e 1987. Poi, invece di dire « le regioni rilasciano la concessione » si precisa meglio che le regioni: « svolgono gli atti di propria competenza in ordine alla concessione di derivazione idroelettrica o all'autorizzazione provvisoria...». Successivamente invece di parlare di « comunicazione » si adotta il termine « trasmissione al ministro » e si fa riferimento direttamente alle « domande di richiesta dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308 », eliminando il riferimento alla ammissione delle domande.

Per quanto riguarda l'articolo 8, i commi primo, secondo e terzo restano immutati mentre alcune modifiche vengono apportate ai successivi. Al quarto comma la parola « approvata » viene sostituita con « da approvarsi » e alla fine, dopo la parola « artigianato », sono aggiunte le seguenti: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Viene poi cancellata tutta la prima parte del quinto comma il quale, quindi, inizia direttamente con le parole: « Possono essere erogate... ». Inalterati restano i commi successivi a questo.

Nell'articolo 9, al secondo comma, dopo le parole: « sono riversate dalle regioni stesse », si aggiunge: « entro il successivo mese di febbraio » e naturalmente questa stessa espressione viene eliminata al termine del comma. Il terzo comma, che nella formulazione del relatore era assai esteso, viene sostituito dal seguente: « Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni, dal CIPE, su proposta del ministro dell'industria, commercio e artigianato secondo i criteri fissati dall'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge ».

All'articolo 10 non sono state apportate modifiche.

L'articolo 11 per il momento è lasciato immutato ma ci si riserva di approfondire il tema, anche per trovare un modo migliore di eliminare quell'aggettivo « limitrofe » che potrebbe prestarsi ad interpretazioni diverse.

Da ultimo viene aggiunto un articolo 12 – presente sia nella proposta democristiana sia nella comunista – del seguente tenore: « È fatto obbligo agli enti locali e alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, di intervenire su tutto il loro patrimonio immobiliare per realizzare un contenimento dei consumi energetici.

Al fine di ottenere la garanzia di un razionale ed economico ritorno degli investimenti ed il contenimento dei costi di gestione, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti locali possono stipulare convenzioni con imprese qualificate che si impegnano a fornire calore con una gestione integrata pluriennale dei servizi tecnologici ».

NICOLA SANESE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Vorrei far presente che, dal momento che il testo viene oggi presentato in Commissione, mi riservo di esaminarlo ulteriormente con attenzione.

PRESIDENTE. Do quindi lettura del testo come risultante dalle modifiche proposte:

## ART. 1.

questa stessa espressione viene eliminata al termine del comma. Il terzo comma, che nella formulazione del relatore era assai 13 e 14 della legge 29 maggio 1982,

n. 308, possono presentare le relative domande, a far data dal 1º gennaio 1984, secondo le modalità e le procedure indicate nei decreti emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione della medesima legge 29 maggio 1982, n. 308.

I soggetti aventi titolo per richiedere i contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono presentare le relative domande, a far data dal 1° gennaio 1984, secondo le modalità e le procedure indicate nelle leggi o nei regolamenti attuativi regionali o, in mancanza di questi, in base alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica emanate in attuazione degli articoli 7, 9 e 12 della suddetta legge 29 maggio 1982, n. 308.

#### ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1984, si fa fronte con i residui di cui ai capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7713 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'onere relativo agli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987, valutato in complessive 900 miliardi di lire, si fa fronte mediante iscrizione della somma nei capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711 e 7713 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1985, 1986 e 1987.

In riferimento ai capitoli 7706 e 7707 è autorizzata la spesa rispettivamente di 50 miliardi e 100 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

Su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPE provvede con propria delibera alla ripartizione dei fondi suddetti tra le regioni, in base ai criteri fissati, nella delibera CIPE del 2 giugno 1983, tenuto conto del numero di domande di contributi ricevute dalle regioni nell'ambito degli interventi di loro competenza previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, nonché del risparmio energetico conseguibile per effetto della erogazione dei suddetti contributi.

#### ART. 3.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, gli interventi di competenza regionale sono:

- 1) il recupero da fumi fino a 5 megawatt termici di energia recuperata;
  - 2) rifasamento carichi elettrici;
- 3) miglioramento delle reti elettriche di utilizzazione;
- 4) cogenerazione fino a 1,5 megawatt elettrici;
- 5) interventi di coibentazione nella rete di trasporto di calore all'interno degli stabilimenti industriali con potenzialità non superiore a 5 megawatt;
- 6) interventi per generatori termici a pressione atmosferica fino 300 kilowatt (258 mila kilocalorie all'ora al focolare);
- 7) interventi per sistemi di controllo automatici per l'ottimizzazione energetica del processo;
- 8) interventi per pompe di calore inserite nel ciclo produttivo fino 300 kilowatt di uscita termica.

Le regioni possono destinare fino al 10 per cento della somma loro assegnata al finanziamento di studi di fattibilità e diagnosi energetiche relativi agli interventi di cui al comma precedente, per un ammontare massimo del 50 per cento della spesa prevista sino ad un massimo di 10 milioni per ogni studio di fattibilità e di 1 milione per ogni diagnosi energetica.

Nella percentuale massima del 10 per cento sopra indicata possono essere altresì comprese le spese afferenti la gestione, la promozione degli atti di competenza regionale e le iniziative di formazione. Nei comparti produttivi con consumo energetico particolarmente elevato, il limite di economia dei consumi di idrocarburi e di energia elettrica, previsto nel 15 per cento, può essere redatto ad una misura non inferiore al 10 per cento, con decreto del Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato.

#### ART. 4.

In riferimento al capitolo 7708 è autorizzata la spesa di 5 miliardi per studi e progetti di impianti che, nel caso di utilizzo di energie rinnovabili, abbiano una potenza termica di almeno 2 megawatt termici per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

In riferimento al capitolo 7709 è autorizzata la spesa complessiva di 525 miliardi di lire, così ripartita per ognuno degli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987: per l'esercizio finanziario 1985, 45 miliardi per le realizzazioni ad uso industriale; per gli esercizi finanziari 1986 e 1987, 90 miliardi per le realizzazioni ad uso civile e 150 per quelle ad uso industriale.

Qualora al termine dell'esercizio finanziario 1987 l'assegnazione risulti insufficiente per un uso ed eccedente per l'altro le somme eccedenti sono utilizzate per l'altro uso, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

#### ART. 5.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987, in riferimento al capitolo 7710 è autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire.

Le somme di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non impegnate in ciascun esercizio, sono destinate alla realizzazione dei fini di cui al primo comma dello stesso articolo.

### ART. 6.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1986, 1987 relativamente al capitolo 7711

la spesa autorizzata è di 25 miliardi, destinata all'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o con trazione mista elettrica o tradizionale per la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento del costo del veicolo e/o dell'impianto.

All'articolo 13, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, dopo le parole: « in conto capitale », sono inserite le parole: « agli Enti pubblici », e dopo le parole: « con trazione mista elettrica o tradizionale », sono soppresse le parole: « di costruzione nazionale ».

#### ART. 7.

In riferimento al capitolo n. 7713 è autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987. Le regioni svolgono gli atti di propria competenza in ordine alla concessione di derivazione idroelettrica o alla autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere da rilasciare ai soggetti richiedenti, entro sei mesi dalla data di trasmissione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle domande di richiesta dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

#### ART. 8.

In alternativa a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 6, nella misura massima del 25 per cento del costo globale del *leasing* e sino ad un massimo di 15 milioni per ciascuno degli interventi di cui ai numeri suddetti.

In alternativa a quanto previsto dal primo e dal quarto comma dell'articolo 8, dal primo comma dell'articolo 12, della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di

- 7 ---

leasing di impianti e macchinari ammissibili alle agevolazioni di cui alla stessa legge, nella misura massima rispettivamente del 20 per cento del costo globale del leasing e con il limite di 500 milioni, del 40 per cento del costo globale del leasing, elevabile al 50 per cento per le cooperative.

In alternativa a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10, dal terzo comma dell'articolo 13, e dal quarto comma dell'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari ammissibili alle agevolazioni di cui alla stessa legge, nella misura massima rispettiva del 25 per cento, del 30 per cento, e del 25 per cento del costo globale del *leasing*.

Ad ogni richiesta di contributo per iniziative finanziate in *leasing* deve essere allegata una convenzione tra le parti conforme alla convenzione tipo, che deve essere approvata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere erogate anticipazioni nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare del contributo concesso, anche prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere ammesse al contributo, se garantite da polizze fidejussorie, bancarie o assicurative emesse da istituti e accettate dall'ente erogante.

I contributi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, ed alla presente legge sono erogabili per stati di avanzamento dei lavori, dietro richiesta degli interessati e sulla base di spese documentate, con le modalità indicate dal Ministero dell'industria e dalla regione, ciascuno per gli atti di propria competenza. Comunque l'erogazione del contributo relativo al primo stato di avanzamento tiene conto della eventuale anticipazione concessa ai sensi del quinto comma dell'articolo 8 della presente legge.

Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi nota-

rili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriali.

Alle verifiche e agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione c al regolare esercizio di impianti che usufruiscono dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11, 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con onere a carico degli interessati, secondo modalità che saranno stabilite con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disciplina di cui al comma precedente si applica anche alle verifiche e ai collaudi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303.

#### ART. 9.

L'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è sostituito dal seguente:

« Il CIPE, su domanda della regione, può autorizzare la regione stessa a trasferire le somme ad essa assegnate ad altro capitolo del proprio bilancio, purché comprese tra quelle di cui agli articoli 6, 8 e 12 della presente legge.

Le somme originarie degli esercizi finanziari 1982 e 1983, non impegnate dalle regioni nell'esercizio 1985, nonché per gli esercizi 1986 e 1987 le somme non impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono riversate dalle regioni stesse entro il successivo mese di febbraio all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato « Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili ».

Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni, dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, commercio e artigianato secondo i criteri fissati dall'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge. **—** 8 **—** 

#### ART. 10.

Ai contributi concessi ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica la ritenuta d'acconto di cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Gli impianti di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono esenti dal diritto annuale per la licenza di esercizio prevista dall'articolo 6 del decreto ministeriale 8 luglio 1924. I consumi di energia elettrica prodotta da detti impianti sono esenti dall'imposta erariale di cui all'articolo 1 del precedente decreto ministeriale.

Le concessioni idroelettriche di piccola derivazione d'acqua sono esenti dall'imposta regionale di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

## ART. 11.

All'interno di forme associative fra imprese limitrofe è consentita la libera circolazione dell'energia termica ed elettrica da esse prodotte.

L'energia elettrica prodotta in eccedenza al fabbisogno complessivo delle imprese associate, deve essere venduta all'ENEL così come previsto all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

L'energia termica può essere ceduta a terzi sulla base di una convenzione conforme ad una convenzione tipo approvata dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il prezzo massimo dell'energia termica ceduta è fissato dal CIP, tenuto conto dei

costi dei combustibili e del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

#### ART. 12.

È fatto obbligo agli enti locali e alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, di intervenire su tutto il loro patrimonio immobiliare per realizzare un contenimento dei consumi energetici.

Al fine di ottenere la garanzia di un razionale ed economico ritorno degli investimenti ed il contenimento dei costi di gestione, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti locali possono stipulare convenzioni con imprese qualificate che s'impegnano a fornire calore con una gestione integrata pluriennale dei servizi tecnologici.

Se la Commissione è d'accordo, questo testo verrà trasmesso alle Commissioni I e V per il prescritto parere, fatta salva naturalmente la possibilità da parte di tutti i colleghi di presentare eventuali ulteriori emendamenti. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO